

NATIONAL GT CHALLENGE

Data	19 luglio 2025, Autodromo «P. Taruffi» Valledlunga, Campagnano di	Documento n°: 2.4
Luogo:	Roma (RM)	
Oggetto:	Decisione n. 3 dei Commissari Sportivi	Ora: 17.10
Da	Commissari Sportivi	
A	Concorrente n. 90 E Tutti i Concorrenti	

I Commissari Sportivi, avendo visionato il Rapporto del Direttore di Gara e dai filmati, sentito il Concorrente e avendo considerato quanto sottoesposto, determinano quanto segue:

Concorrente:	Angelo Ambrosio
Vettura N°	90
Conduuttore/i:	Angelo Ambrosio
Data e ora	19/7/2025 h 17.04
Sessione:	Gara 1
Fatto:	La vettura n. 90 urta in postazione 8B la vettura n. 61.
Violazione:	Art. 4.3 (Comportamento dei Conduuttori) RDS Velocità in Circuito
Applicazione Articoli:	RSN 2025 Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi); Art.216 bis (Sanzioni applicabili nel corso della manifestazione)
Decisione:	applicare nei confronti del Concorrente n. 90 la sanzione della ammonizione
Motivazione:	La vettura n. 90 urta la n. 61 in 8B, pertanto i Commissari Sportivi, hanno così ritenuto responsabile della violazione contestata il concorrente n. 90 ed appropriata l'ammonizione comminata.

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi


Maria Graziella Arberi



Silvia Bassu



Massimo Mugnai



Ricevuta da parte del concorrente Decisione dei Commissari Sportivi:

Data: 19/7/2025 Ora: 17.50 Firma: 

Esposto alle: ...h 17.55